



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI ALGHERO

---

Via Eleonora d'Arborea n. 2 – 07041 Alghero (SS)  
Centralino: 079 953174 – 079 986811 – Telefax: 079-984606 – Numero blu: 1530 – VHF Ch16  
<http://www.guardiacostiera.gov.it/alghero> – E-mail: [ucalghero@mit.gov.it](mailto:ucalghero@mit.gov.it) – PEC: [cp-alghero@pec.mit.gov.it](mailto:cp-alghero@pec.mit.gov.it)

---

**ORDINANZA N. 34/2017**

**Akénta Day 2017**

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Alghero:

- VISTA** l'istanza presentata in data 17.07.2017 e assunta a protocollo in pari data al n° 4748 dal Dott. Mario PERETTO, in qualità di Presidente della Società Cooperativa Agricola per azioni "Cantina Santa Maria La Palma, tesa ad ottenere l'autorizzazione all'emersione di una cassa di vino spumante "Akénta" affinata nei fondali dell'A.M.P. di Capo Caccia – I.Piana, in prossimità del promontorio Punta Giglio e all'immersione di una nuova cassa del medesimo prodotto, con l'ausilio di un mezzo aereo e al recupero di una già immersa precedentemente;
- VISTA** l'autorizzazione n° 44 in data 19.07.2017 rilasciata dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero;
- VISTA** la certificazione di "Operatore Aereo" n. IT-AOC.071 rilasciata dall' ENAC in data 22.10.2014 a favore della società denominata "Star Work Sky s.a.s. di Giovanni SUBRERO & C, ditta incaricata dalla Cantina Santa Maria La Palma, alle operazioni di recupero e posizionamento delle casse sommerse in parola con idoneo aeromobile, tipo elicottero "AS 350 B3 – I-Hasb pilotato dal Sig. Andrea BACCANTI;
- VISTA** l'attestazione di qualifica professionale "OTS" Sig. MORO Gianpaolo regolarmente iscritto nel Registro dei Sommozzatori dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero al n°52, impiegato nelle operazioni subacquee di recupero e posizionamento delle casse sommerse e incaricato dalla società organizzatrice;
- VISTA** la Determinazione prot. n° 48452 Rep. n° 2598 dell' 11.12.2015 avente ad oggetto la Concessione Demaniale Marittima rilasciata a favore dell' "Area Marina Protetta Capo

Caccia – Isola Piana", allo scopo di posizionare una cantina sommersa in località Punta Giglio;

**VISTO** il D.M. del Ministero Marina Mercantile in data 13 gennaio 1979 e s.m.i., relativo all'istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale;

**VISTO** il dispaccio prot. n. 0053557, in data 07.06.2011, del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, con il quale si dispone che per "adiacenze" dell'ambito portuale – vds. art. 2 del d.m. 13.01.1979 – deve ritenersi che la normativa si riferisca all'ambito di giurisdizione dell'ufficio marittimo;

**VISTO** il dispaccio prot. n. M\_IT/PORTI/13073, in data 11.10.2012, della Direzione Generale per i Porti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il quale, nel ribadirsi che il requisito della previa iscrizione negli appositi registri è obbligo posto a tutela della sicurezza dei singoli operatori subacquei e che pertanto tale pre-requisito rimane vigente anche nell'attuale quadro normativo di liberalizzazione delle professioni, si dispone che l'iscrizione in un porto sia ormai abilitante all'esercizio dell'attività in tutti i sorgitori nazionali e non sia più necessaria, pertanto, la preventiva autorizzazione prevista dalle sopra citate norme ministeriali da parte dell'A.M. che detiene il registro ove l'o.t.s. è iscritto, fermo restando unicamente l'onere per l'operatore di comunicare l'intendimento di esercitare la sua attività in altri porti - comunicazione da inoltrarsi all'A.M. del porto di iscrizione;

**VISTA** la propria Ordinanza di Sicurezza Balneare n° 20/2016 in data 01/06/2016.

**VISTA** la propria Ordinanza n° 21/2016 in data 01/06/2016 e successive modifiche che disciplina il diporto nautico nell'ambito del Circondario Marittimo di Alghero.

**VISTA** la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg '72), adottata e resa esecutiva con la legge n° 1085 del 21 dicembre 1977;

**VISTA** Legge 8 luglio 2003, n. 172 "Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico";

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n° 171 recante " Codice della Nautica da Diporto";

**VISTO** il Decreto Legislativo 29 luglio 2008, n° 146 recante "Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, il codice della nautica da diporto;

**VISTO** Decreto ministeriale 20 settembre 2002 Istituzione dell'area marina protetta "Capo Caccia - Isola Piana" e relativo disciplinare provvisorio;

**CONSIDERATA** la necessità di dover emanare norme che, per quanto di competenza dell'Autorità Marittima, ai soli fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare nonché della protezione dell'ambiente marino, disciplinino lo svolgimento delle operazioni in argomento;

**VISTO** gli artt. gli artt. 2, 17, 28, 29, 30, 50, 68, 81, e 1231 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

### **RENDE NOTO**

nei giorni e nei periodi di seguito specificati, nelle acque antistanti il promontorio di Punta Giglio sito all'interno dell'Area Marina Protetta di Capo Caccia – Isola Piana, così come meglio evidenziato nella planimetria allegata a puro titolo illustrativo e costituente parte integrante della presente Ordinanza, saranno svolte le operazioni di recupero e posizionamento di tre casse in acciaio contenenti bottiglie di vino spumante "Akènta" della *Cantina Sommersa*, con l'ausilio di un mezzo aereo tipo elicottero.

Date: 21 luglio 2017 dalle ore 07.30 alle ore 18.00;

Area interdetta ricompresa nei punti di coordinate:

- Punto A) di coordinate Latitudine 40°34'15.30" N – Longitudine 008°12'36.00" E;
- Punto B) di coordinate Latitudine 40°34'06.80" N – Longitudine 008°12'41.70" E;
- Punto C) di coordinate Latitudine 40°34'02.80" N – Longitudine 008°12'31.40" E;
- Punto D) di coordinate Latitudine 40°34'11.00" N – Longitudine 008°12'25.66" E.

### **ORDINA**

#### **Art. 1**

(Interdizione delle attività marittime nella zona interessata dalle operazioni)

Dalle ore 07.30 alle ore 18.00 nella giornata del 21 luglio 2017 e comunque fino a termine esigenze, nel tratto di mare ricompreso nei punti sopra determinati (datum WGS84 come da allegata planimetria prodotta solo a titolo illustrativo):

- Sono vietati la navigazione, la balneazione, la pesca, l'ancoraggio, il transito, la sosta, l'ormeggio e qualsiasi altra attività subacquea e di superficie che sia estranea all'attività di cui a *rende noto*;
- Le unità in transito nei pressi dell'area interdetta di cui a *rende noto* estranee alle operazioni di posizionamento, dovranno prestare la massima attenzione mantenendosi ad idonea distanza di

sicurezza, procedendo con la massima cautela ed a lento moto;

- I divieti di cui al presente articolo non si applicano al personale ed ai mezzi della Guardia Costiera, delle altre Forze Armate e di Polizia, dei Vigili del Fuoco, del pubblico soccorso sanitario e quelli in capo all'organizzazione dei lavori;
- Tutte le unità che a qualunque titolo accedono all'interno del campo interessato dai lavori sono tenute ad assicurare idoneo collegamento via VHF canale 16.

## Art. 2

L'organizzatore dovrà:

- a) inviare all'Autorità Marittima, anche via fax o posta elettronica, una dichiarazione di conferma dello svolgimento dei lavori, con preavviso non inferiore alle 24 ore rispetto alla data prevista, indicando:
  - gli estremi identificativi delle unità di appoggio;
  - il nominativo ed il recapito telefonico del responsabile/organizzatore delle attività in argomento il quale, per tutta la durata dell'evento, dovrà assicurare i contatti con la Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero;
- b) avvisare la sala operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero dell'inizio e della fine delle attività;
- c) prestare ascolto radio obbligatorio;
- d) accertare che le condizioni meteorologiche siano tali da consentire lo svolgimento delle operazioni di cui a *rende noto*;
- e) sospendere o interrompere le attività di rimozione e posizionamento delle casse in acciaio contenenti bottiglie di vino spumante, qualora il mutamento delle condizioni meteorologiche renda ragionevolmente consigliabile tale decisione sulla base di un apprezzamento di "buona perizia marinaresca";
- f) utilizzare esclusivamente le unità navali in capo alla società organizzatrice;
- g) attenersi a tutte le prescrizioni impartite con la Concessione Demaniale Marittima rilasciata dalla Regione Autonoma della Sardegna ed in premessa citata;
- h) comunicare alla Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero ogni situazione di emergenza che si dovesse verificare durante i lavori, eventualmente sospendendo od interrompendo le operazioni;

Le unità impegnate nell'appoggio delle attività subacquee sono tenute all'osservanza ed al completo rispetto della disciplina contenuta nella Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di precedenza, nonché di ogni altra normativa prevista da leggi e/o regolamenti in materia di navigazione marittima.

### Art. 3

Il presente provvedimento, rilasciato ai soli fini della sicurezza della navigazione, non esonera l'organizzatore di munirsi di ogni altro provvedimento autorizzativo di competenza di organi o enti cui la legge riconosca a vario titolo specifiche attribuzioni nei settori direttamente od indirettamente coinvolti dall'attività posta in essere, pena l'automatico decadimento della presente Ordinanza.

### Art. 4

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto costituisca diverso e/o più grave illecito, ai sensi dell'articolo 1231 e 1164 del Codice della Navigazione e del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n° 171.

Alghero, 19.07.2017

IL COMANDANTE  
T.V. (CP) Paola PIRODDI



